



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 18 del 31/03/2021

Assessore Proponente: MORTULA SILVANO

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE EX LEGGE 160/2019**

L'anno duemilaventuno e questo giorno trentuno del mese di marzo alle ore 18:00 in Campo nell'Elba nella sala consiliare del Palazzo Municipale, ha luogo in prima convocazione in seduta ordinaria l'adunanza del Consiglio Comunale convocata dal Sindaco con avvisi in data 25 marzo 2021. prot. N. 3842, con la presenza dei seguenti componenti:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente
DANESI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Assente
PETROCCHI VALENTINA	VICE SINDACO	Presente
PIERULIVO CESARE	CONSIGLIERE	Presente
LENZI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
PAOLINI CHIARA	ASSESSORE	Presente
MARASCA ALESSIA	CONSIGLIERE	Presente
BATIGNANI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente(Skype)
LAMBARDI LORENZO	CONSIGLIERE	Assente
GALLI GIANCARLO	CONSIGLIERE	Presente(Skype)
MAZZEI MASSIMO	CONSIGLIERE	Assente
VAI DANIELE	CONSIGLIERE	Assente

Presenti n. 9

Assenti n. 4

Partecipa il SEGRETARIO del comune di Campo nell'Elba ROSSI ANTONELLA che redige il presente verbale ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MONTAUTI DAVIDE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 18 del 31/03/2021

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *847: sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*

Atteso che la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a *le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni*
- b *all'installazione degli impianti pubblicitari;*

- c *l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- d *i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- e *la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- f *la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- g *le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- h *per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- i *le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e relative delibere tariffarie, attualmente vigenti:

- regolamento comunale delle procedure di rilascio, rinnovo e revoca degli atti di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato, da ultimo, con deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 29.03.2018,
- regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato, da ultimo, con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 18.10.2017,
- regolamento comunale della disciplina della pubblicità e delle affissioni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.117 del 28.12.1994,

Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019: *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”;*

Vista la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

- *TITOLO I - Disposizioni sistematiche*
- *TITOLO II – Disciplina il procedimento amministrativo per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico, tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici del comune*
- *TITOLO III - Disciplina il procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie*
- *TITOLO IV - Definisce il sistema tariffario per la determinazione del canone di occupazione e di esposizione pubblicitaria definendo le categorie del territorio, le competenze della giunta comunale e i limiti minimi e massimi per la determinazione dei coefficienti; il titolo racchiude la disciplina delle esenzioni e riduzioni*
- *TITOLO V - Disciplina il servizio delle pubbliche affissioni tenuto conto dell'obbligo di mantenere il servizio previsto dall'articolo 18 del D. lgs 507/93 fino al 1° dicembre 2021*
- *TITOLO VI - Norma la riscossione, ordinaria e coattiva, e disciplina l'accertamento esecutivo patrimoniale e il sistema di indennità e sanzioni definite dalla legge 160/2019*
- *ALLEGATO A - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici*
- *ALLEGATO B – Determinazione delle tariffe ordinarie ed individuazione delle tipologie di occupazioni ed esposizioni pubblicitarie, nonché delle pubbliche affissioni;*

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. n.13 del 18 gennaio 2021, in base al quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2021/2023 è stato differito al 31 marzo 2021 anziché nel termine ordinario del 31 dicembre;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;
- il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Speciale per revisione Statuto e Regolamenti Comunali espresso nella seduta del 26/03/2021 sullo schema di Regolamento parte integrale e sostanziale del presente atto;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Galli) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1** la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2** di approvare il *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, composto di n.51 articoli comprensivo degli allegati A e B, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3** di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
- 4** di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dal 01/01/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

Successivamente con separata votazione che dà il seguente risultato: n. 8 voti favorevoli e n. 1 contrario (Galli) espressi nelle forme di legge, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito.

Il Consiglio si sospende dalle ore 19,10 alle ore 19,15 per fare la Giunta Comunale..



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 3 del 31.03.2021

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA